

# COMUNICAZIONE E GRAFICA

## IMPRESE ARTIGIANE

### AGGIORNAMENTI

ccnl: luglio 2018

\* ccril: marzo 1998

prossimo aumento dicembre 2018

#### *Campo di applicazione:*

*Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica:*

- alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane;
- alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste;

*operanti nei seguenti settori:*

- arti grafiche;
  - pre stampa;
  - stampa (tradizionale e digitale);
  - legatoria, serigrafia, editoria, cartotecnica;
  - grafica pubblicitaria;
  - grafinformatica;
  - studi di progettazione tecnico-grafica;
  - fotografia, videofotografia ed affini;
  - eliografie;
  - copisterie;
  - servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
  - la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
  - l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
  - i servizi, anche innovativi, rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini).
  - le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
  - la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
- Il presente c.c.n.l. si applica altresì ai dipendenti dalle confederazioni datoriali dell'artigianato a tutti i livelli, nonché dai loro enti e/o società costituiti, partecipati o promossi.*

Comunicazione lug-18

Impiegati/Operai

CATEGORIA	RETRIBUZIONE TABELLARE	INTEGR. REG. (1)	TOTALE EURO (3)
1° A (2)	2.188,97	27,99	2.216,96
1° B	1.907,83	24,63	1.932,46
2°	1.789,78	22,41	1.812,19
3°	1.678,60	20,71	1.699,31
4°	1.557,56	19,63	1.577,19
5° BIS	1.424,76	16,78	1.441,54
5°	1.362,21	15,70	1.377,91
6°	1.282,77	14,56	1.297,33

divisore orario: 173

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. La retribuzione tabellare per il livello 1° è comprensiva anche dell'indennità di funzione quadri pari ad € 51,65

3. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

4. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

**Comunicazione lug-18**

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 1° giugno 2014

Per gli apprendisti il cui sbocco professionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livelli 2°, 1° b e 1° a, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio (diploma di scuola superiore oppure laurea) attinente alle professionalità da conseguire.

## 1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

Finalizzato ai livelli 1°A, 1°B, 2° e 3°

<b>livello finale 1°A</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 12 mesi	60%	1.313,38	11,00	1.324,38
successivi 12 mesi	75%	1.641,73	11,00	1.652,73
successivi 12 mesi	85%	1.860,62	11,00	1.871,62
successivi 12 mesi	90%	1.970,07	11,00	1.981,07
successivi 12 mesi	100%	2.188,97	11,00	2.199,97

<b>livello finale 1°B</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 12 mesi	60%	1.144,70	11,00	1.155,70
successivi 12 mesi	75%	1.430,87	11,00	1.441,87
successivi 12 mesi	85%	1.621,66	11,00	1.632,66
successivi 12 mesi	90%	1.717,05	11,00	1.728,05
successivi 12 mesi	100%	1.907,83	11,00	1.918,83

<b>livello finale 2°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 12 mesi	60%	1.073,87	11,00	1.084,87
successivi 12 mesi	75%	1.342,34	11,00	1.353,34
successivi 12 mesi	85%	1.521,31	11,00	1.532,31
successivi 12 mesi	90%	1.610,80	11,00	1.621,80
successivi 12 mesi	100%	1.789,78	11,00	1.800,78

<b>livello finale 3°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 12 mesi	60%	1.007,16	11,00	1.018,16
successivi 12 mesi	75%	1.258,95	11,00	1.269,95
successivi 12 mesi	85%	1.426,81	11,00	1.437,81
successivi 12 mesi	90%	1.510,74	11,00	1.521,74
successivi 12 mesi	100%	1.678,60	11,00	1.689,60

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. La retribuzione tabellare per il livello 1° è comprensiva anche dell'indennità di funzione quadri pari ad € 51,65

3. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

4. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Comunicazione lug-18

**2° GRUPPO - DURATA 5 ANNI****Finalizzato ai livelli 4°, 5°bis**

<b>livello finale 4°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 12 mesi	60%	934,54	11,00	945,54
successivi 12 mesi	75%	1.168,17	11,00	1.179,17
successivi 12 mesi	85%	1.323,93	11,00	1.334,93
successivi 12 mesi	90%	1.401,80	11,00	1.412,80
successivi 12 mesi	100%	1.557,56	11,00	1.568,56

<b>livello finale 5° bis</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 12 mesi	60%	854,86	11,00	865,86
successivi 12 mesi	75%	1.068,57	11,00	1.079,57
successivi 12 mesi	85%	1.211,05	11,00	1.222,05
successivi 12 mesi	90%	1.282,28	11,00	1.293,28
successivi 12 mesi	100%	1.424,76	11,00	1.435,76

**2° GRUPPO - DURATA 3 ANNI****Finalizzato ai livelli 5°bis per le seguenti figure professionali:**

- addetto alla sbobinatura di registrazioni audiovisive con l'interpretazione dei contenuti;
- addetto alla correzione bozze;
- addetto alla battitura testi.

		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 12 mesi	60%	854,86	11,00	865,86
successivi 12 mesi	80%	1.139,81	11,00	1.150,81
successivi 12 mesi	90%	1.282,28	11,00	1.293,28

**3° GRUPPO - DURATA 4 ANNI**

<b>livello finale 5°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 12 mesi	60%	817,33	11,00	828,33
successivi 12 mesi	75%	1.021,66	11,00	1.032,66
successivi 12 mesi	90%	1.225,99	11,00	1.236,99
successivi 12 mesi	100%	1.362,21	11,00	1.373,21

**3° GRUPPO - DURATA 2 ANNI****Finalizzato ai livelli 5° per le seguenti figure professionali:**

- addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive;
- addetto alla correzione bozze;
- addetto alla battitura testi.

		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 6 mesi	60%	817,33	11,00	828,33
Successivi 6 mesi	80%	1.089,77	11,00	1.100,77
successivi 6 mesi	85%	1.157,88	11,00	1.168,88

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. La retribuzione tabellare per il livello 1° è comprensiva anche dell'indennità di funzione quadri pari ad € 51,65

3. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

4. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

**Comunicazione lug-18**

## IMPIEGATI

Per gli impiegati tecnici la durata massima dell'apprendistato è quella prevista dai rispettivi gruppi.

Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima dell'apprendistato è di 2 anni.

Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di 3 anni

### ***impiegati amministrativi***

Primi 12 mesi	60,00%
successivi 12 mesi	80,00%
successivi 12 mesi	90,00%

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. La retribuzione tabellare per il livello 1° è comprensiva anche dell'indennità di funzione quadri pari ad € 51,65

3. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equevalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

4. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

**Comunicazione lug-18**

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11 ed ex art. 49 D.Lgs. 276/03

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 26 aprile 2012 e fino al 31 maggio 2014

b) ex art. 49 assunti dal 27 marzo 2007

## Vedi profili formativi

\* "Resta inteso che in conseguenza del passaggio da sistema della retribuzione percentualizzata a quello del sottoinquadramento, la retribuzione dell'apprendista non potrà in alcun modo essere inferiore a quella erogata con il sistema della percentualizzazione"

## 1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

Finalizzato ai livelli 1°A, 1°B, 2° e 3°

<b>livello finale 1°A</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 6 mesi	66%	1.444,72	11,00	1.455,72
successivi 6 mesi	66%	1.444,72	11,00	1.455,72
successivi 6 mesi	77%	1.685,51	11,00	1.696,51
successivi 6 mesi	77%	1.685,51	11,00	1.696,51
successivi 6 mesi	85%	1.860,62	11,00	1.871,62
successivi 6 mesi	85%	1.860,62	11,00	1.871,62
succ. 6 mesi 2 liv. Inf. *		1.860,62	11,00	1.871,62
succ. 18 mesi 1 liv. Inf.		1.907,83	11,00	1.918,83

<b>livello finale 1°B</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 6 mesi	66%	1.259,17	11,00	1.270,17
successivi 6 mesi	66%	1.259,17	11,00	1.270,17
successivi 6 mesi	77%	1.469,03	11,00	1.480,03
successivi 6 mesi	77%	1.469,03	11,00	1.480,03
successivi 6 mesi	85%	1.621,66	11,00	1.632,66
successivi 6 mesi	85%	1.621,66	11,00	1.632,66
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.678,60	11,00	1.689,60
succ. 18 mesi 1 liv. Inf.		1.789,78	11,00	1.800,78

<b>livello finale 2°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INTEGR. REG. (1)</b>	<b>TOTALE EURO (3)</b>
Primi 6 mesi	66%	1.181,25	11,00	1.192,25
successivi 6 mesi	66%	1.181,25	11,00	1.192,25
successivi 6 mesi	77%	1.378,13	11,00	1.389,13
successivi 6 mesi	77%	1.378,13	11,00	1.389,13
successivi 6 mesi	85%	1.521,31	11,00	1.532,31
successivi 6 mesi	85%	1.521,31	11,00	1.532,31
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.557,56	11,00	1.568,56
succ. 18 mesi 1 liv. Inf.		1.678,60	11,00	1.689,60

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. La retribuzione tabellare per il livello 1° è comprensiva anche dell'indennità di funzione quadri pari ad € 51,65

3. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

4. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

**Comunicazione lug-18**

		RETRIBUZIONE TABELLARE	INTEGR. REG. (1)	TOTALE EURO (3)
<b>livello finale 3°</b>				
Primi 6 mesi	66%	1.107,88	11,00	1.118,88
successivi 6 mesi	66%	1.107,88	11,00	1.118,88
successivi 6 mesi	77%	1.292,52	11,00	1.303,52
successivi 6 mesi	77%	1.292,52	11,00	1.303,52
successivi 6 mesi	85%	1.426,81	11,00	1.437,81
successivi 6 mesi	85%	1.426,81	11,00	1.437,81
succ. 6 mesi 2 liv. Inf. *		1.426,81	11,00	1.437,81
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.557,56	11,00	1.568,56

## 2° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

**Finalizzato ai livelli 4°, 5°bis**

		RETRIBUZIONE TABELLARE	INTEGR. REG. (1)	TOTALE EURO (3)
<b>livello finale 4°</b>				
Primi 6 mesi	66%	1.027,99	11,00	1.038,99
successivi 6 mesi	66%	1.027,99	11,00	1.038,99
successivi 6 mesi	77%	1.199,32	11,00	1.210,32
successivi 6 mesi	77%	1.199,32	11,00	1.210,32
successivi 6 mesi	85%	1.323,93	11,00	1.334,93
successivi 6 mesi	85%	1.323,93	11,00	1.334,93
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.362,21	11,00	1.373,21
succ. 18 mesi 1 liv. Inf.		1.424,76	11,00	1.435,76

		RETRIBUZIONE TABELLARE	INTEGR. REG. (1)	TOTALE EURO (3)
<b>livello finale 5° bis</b>				
Primi 6 mesi	66%	940,34	11,00	951,34
successivi 6 mesi	66%	940,34	11,00	951,34
successivi 6 mesi	77%	1.097,07	11,00	1.108,07
successivi 6 mesi	77%	1.097,07	11,00	1.108,07
successivi 6 mesi	85%	1.211,05	11,00	1.222,05
successivi 6 mesi	85%	1.211,05	11,00	1.222,05
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.282,77	11,00	1.293,77
succ. 18 mesi 1 liv. Inf.		1.362,21	11,00	1.373,21

## 3° GRUPPO - DURATA 4 ANNI

		RETRIBUZIONE TABELLARE	INTEGR. REG. (1)	TOTALE EURO (3)
<b>livello finale 5°</b>				
Primi 6 mesi	66%	899,06	11,00	910,06
successivi 6 mesi	66%	899,06	11,00	910,06
successivi 6 mesi	77%	1.048,90	11,00	1.059,90
successivi 6 mesi	77%	1.048,90	11,00	1.059,90
successivi 6 mesi	90%	1.225,99	11,00	1.236,99
successivi 6 mesi	90%	1.225,99	11,00	1.236,99
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.282,77	11,00	1.293,77

note:

1. Gli importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

2. La retribuzione tabellare per il livello 1° è comprensiva anche dell'indennità di funzione quadri pari ad € 51,65

3. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

4. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

**Comunicazione lug-18**